



Comune di Bologna
Settore Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	259285/2017
Data protocollazione:	18/07/2017
Oggetto :	rilascio AUA
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Ferriani Emanuele
Impresa :	F.LLI FERRIANI S.R.L.

Via

Civico

Quartiere

VIA STALINGRADO

San Donato - San Vitale

Documentazione informatica

Nome File : **pg 48796 2017 Rilascio AUA.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : a66d31662c577cb41f61d9dd55e96eafdb02bb7e5d16d3c266c8a8fe89ec5482

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Fabrizio Fugattini

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



Comune di Bologna

Il Direttore

Vista la domanda PG N. 48796 / 2017, presentata da Ferriani Emanuele, legale rappresentante della ditta F.LLI FERRIANI S.R.L., con sede legale in Bologna - Via Stalingrado, 65/26, volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici proseguimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento e rinnovo di comunicazione in materia di rifiuti per attività sita in Via Stalingrado n. 65/26;

Visti:

- il parere favorevole con prescrizioni prot. 19686 del 21/02/2017 rilasciato da Hera Spa;
- il parere favorevole con prescrizioni PG N.81849 del 06/03/2017 rilasciato dal Comune di Bologna, Settore Ambiente ed Energia;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3684 del 13/07/2017, di cui si allega file in formato pdf.p7m quale parte integrante del presente atto;

Visti:

- il D.P.R 160/2010;
- l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

Visto l'atto di delega PG N. 37677/2017;

rilascia

l'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici contenute nella Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3684 del 13/07/2017.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità a far data dal 17/07/2017.

Per il Direttore di Settore
Il funzionario delegato Dott. Fabrizio Fugattini
(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale)

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3684 del 13/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla F.LLI FERRIANI S.R.L. per impianto ubicato in Via Stalingrado n. 65/26, Comune di Bologna (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3839 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla F.LLI FERRIANI S.R.L. per impianto ubicato in Via Stalingrado n. 65/26, Comune di Bologna (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla F.LLI FERRIANI S.R.L. per l'impianto sito a Bologna, in via Stalingrado n. 65/26, c.a.p. 40128 dove viene svolta l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Bologna;
- Rinnovo di comunicazione in materia di rifiuti³. Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵;

5. Obbliga la F.LLI FERRIANI S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La F.LLI FERRIANI S.R.L., C.F. e P.IVA 03516800376, con sede legale a Bologna, in via Stalingrado n. 65/26, c.a.p. 40128, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Roberto Cavallini, in qualità di procuratore speciale di F.LLI FERRIANI S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 7/2/2017 al Prot. n. 48796 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: proseguimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento; rinnovo di comunicazione in materia di rifiuti.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, del 8/2/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 8/2/2017 al Prot. n. 2809, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 21/2/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 21/2/2017 al Prot. n. 3851, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota del 6/3/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 8/3/2017 al Prot. n. 5038, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice rifiuti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷ ammontano ad € 52 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 7).

All.B – comunicazione in materia di rifiuti cod.tariffa 12.02.02.01 pari a € 26;

Bologna, data di redazione 13/7/2017

Per il Responsabile P.O. STEFANO STAGNI⁸

il Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni VALERIO MARRONI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁷ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁸ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della F.LLI FERRIANI S.R.L. ubicato in Via
Stalingrado n. 65/26, Comune di Bologna (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica
fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.),
"scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (acque di scarico)"
formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento
del Servizio Idrico Integrato), ed acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali adibiti a
deposito rottami metallici.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A.
prot. n. 19686 del 21/2/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n.
81849 del 8/3/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del
presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 6920/2017

Documento redatto in data 13/7/2017



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 81849

DEL 6.03.2017

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “F.lli Ferriani s.r.l.” - Via Stalingrado n. 65/26 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 48796/2017).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 21.02.17, prot. Gen. 19686, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “F.lli Ferriani s.r.l.”, relativamente all’insediamento sito in via Stalingrado n. 65/26 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

Originale PEC

suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 21 febbraio 2017
Prot. gen. 19686

ns. rif. Hera spa Data prot.: 08-02-2017 Num. prot.: 0015268
PA&S numero 21/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "F.lli Ferriani Srl" - Impianto di recupero rottami sito in
Comune di Bologna (BO) in Via Stalingrado n.65/26.
Comune di Bologna - SUAP, Numero / Anno PG 49876/2017
Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura di acque meteoriche di dilavamento.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Ferriani Emanuele in qualità di rappresentante legale della Ditta "**F.LLI FERRIANI SRL**" con sede legale e impianto di recupero rottami, con impiego di n°6 addetti, in VIA STALINGRADO n. 65/26 - Comune di Bologna (BO);
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
considerato che l'azienda svolge l'attività di selezione, cernita e recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti prevalentemente da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, per una successiva commercializzazione;
preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Bologna con PG 287967 del 08/10/2014;
considerato che l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici) e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di deposito rottami metallici;
considerato che le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti a deposito di cumuli di materiale cesoiato, tornitura di ferro e alluminio, materie prime secondarie (MPS), sono raccolte e sottoposte a trattamento aziendale di sedimentazione / disoleazione, con successivo accumulo in vasca delle acque disoleate e convogliamento alla sezione di chiari - flocculazione chimico fisica (come da documentazione di progetto del 2014);

considerato che le acque reflue dopo il trattamento di cui sopra sono immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento (“acque di scarico”), come identificate in premessa;
- le acque di scarico di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; un idoneo sistema di allarme per la gestione di eventuali mal funzionamenti dell'impianto di trattamento aziendale; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica, ubicazione, planimetria e sezioni, del sistema di trattamento delle acque di scarico, del sistema di intercettazione dello scarico, del sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura, del pozzetto di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est Via Cristina Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento aziendale delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
 GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
 Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della F.LLI FERRIANI S.R.L. ubicato in Via Stalingrado
n. 65/26, Comune di Bologna (BO).**

ALLEGATO B

Matrice comunicazione in materia di rifiuti

RAPPORTO TECNICO MATRICE RIFIUTI¹

Bologna, 30/05/2017

Rif. Prat. Sinadoc 6920/2017

OGGETTO: F.Ili Ferriani S.r.l. sede legale via Stalingrado, 65/26, in Comune di Bologna - Codice Fiscale/ P.IVA e 03516800376.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via legale via Stalingradò, 65/26, in Comune di Bologna.

Operazioni di recupero: R4-R13 - Classe 3

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. di Bologna e pervenuta a questa Agenzia in data 08/02/2017, in atti al PGB0 n. 2809/2017.

Si attesta l'iscrizione al **PGB0 n. 2809 del 08/02/2017** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	di ed	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	t/a	mc*
				23.520	1.290
TIPOLOGIA		1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi CER: 150101-150105-150106-200101		
TIPOLOGIA		2.1	Rifiuti imballaggi, vetro di scarto, ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro CER: 150107-160120-170202-191205-200102		

¹ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 100210-120101-120102-150104-160117-170405-190102-191202-200140-100299-120199		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 110501-110599-120103-120104-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-191002-191203-200140-100899-120199		
TIPOLOGIA	5.7	Rifiuti spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER: 160216-170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8	Rifiuti spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160118-160122-160216-170401-170411		
TIPOLOGIA	5.16	Rifiuti apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici, ed elettronici contenenti e non contenenti metalli preziosi CER: 160214-160216		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER: 020104-150102-170203-200139		
TIPOLOGIA	6.5	Rifiuti paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche CER: 070213-120105-160119		
	9.1	Rifiuti scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101-030105-150103-170201-200138		
OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R4	RICICLO/RECUPERO DI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	23.000	1.200
TIPOLOGIA	3.1.3 lett. c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 100210-120101-120102-150104-160117-170405-190102-191202-200140-100299-120199		
TIPOLOGIA	3.2.3 lett. c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 110501-110599-120103-201040-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-191002-191203-200140-100899-120199		

* capacità di stoccaggio istantanea

2. Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.

3. Operazione di recupero R13

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 23.520 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 1.1: massimo 18.000 tonn/anno
- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
- tipologia 6.1: massimo 7700 tonn/anno
- tipologia 6.5: massimo 100 tonn/anno

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- e) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.16, dovranno essere conformi al d.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII.

4. **Operazione di recupero R4**

- a) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione R4, è pari a 23.000 tonnellate/anno,
- b) La gestione delle tipologie di rifiuti di cui al punto 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/1998 e s.m. devono essere gestite ai sensi dei Regolamenti n. 333/2011/UE e n. 715/2013/UE, al fine di documentare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti dell'attività di recupero **R4**.
- c) Per le tipologie di cui al punto 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al al DM05/02/1998 e s.m. che non rientrano nel campo dei regolamenti UE sopra richiamati, le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a

quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

5. **Avvertenze:**

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- d) **Entro il 30 aprile** di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione²: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,34** €, che vanno versate a favore dell'ARPAE SAC Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

² Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - Unità Rifiuti e Bonifiche - PEC aooobo@cert.arpae.emr.it
Sede Via San Felice 25, 40122 Bologna | tel 051 6598542

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**;

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti³;
- f) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti di questa Agenzia al protocollo PGBO n. 2809 del 08/02/2017.

³ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.